

Regolamento per l'esercizio della pesca sul lago di Origlio

Stato 1° gennaio 2020

LA SOCIETÀ PER L'ACQUICOLTURA E LA PESCA DEL CERESIO E AFFLUENTI "CERESIANA"
(in seguito La Ceresiana)

Richiamate:

- la Legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni del 26 giugno 1996;
- la Legge federale sulla pesca del 21 giugno 1991 e l'ordinanza di applicazione del 24 novembre 1993;

sentito il parere:

- dell'amministrazione patriziale di Origlio, detentrica del diritto di pesca;
- dell'Ufficio della caccia e della pesca (UCP);
- dell'Ufficio della natura e del paesaggio (UNP);

decreta:

TITOLO I – NORME GENERALI

Campo d'applicazione

Art. 1 Il presente regolamento si applica alle acque stagnanti del lago di Origlio.

Obbligo di patente e tariffe

Art. 2 ¹La pesca al laghetto di Origlio è permessa esclusivamente alle persone in possesso della patente (annuale, mensile o giornaliera).

²I costi per l'acquisto della patente sono i seguenti:

- Fr. 40.- (annuale) non domiciliati e stranieri
- Fr. 30.- (annuale) soci Ceresiana e STSP
- Fr. 15.- (annuale) minori di 18 anni
- Fr. 0.- (annuale) minori di 14 anni
- Fr. 10.- (giornaliera)
- Fr. 20.- (mensile)

³I patrizi e i domiciliati di Origlio, dimostrando le proprie generalità, pescano gratuitamente sul laghetto di Origlio

TITOLO II – ESERCIZIO DELLA PESCA

Zone e periodi di pesca

Art. 3 ¹La pesca è permessa esclusivamente nei tratti autorizzati (vedi cartina). È vietata in particolare nelle zone a canneti, trattandosi di zone protette con divieto d'accesso.

²la pesca è consentita dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Orari di pesca

Art. 4 La pesca non è sottoposta a limitazioni d'orario

Attrezzi di cattura permessi

Art. 5 ¹Nel lago di Origlio:

è permessa unicamente la pesca con la lenza, con un massimo di due canne per pescatore.

²È permesso l'uso del guadino per trarre a riva i pesci che hanno abboccato.

Attrezzi e sistemi vietati

Art. 6 ¹Nel lago di Origlio è vietato:

- a) la pesca con il cane;
- b) l'uso di natanti;
- c) la pasturazione dei pesci con prodotti naturali e artificiali;
- d) l'uso di una lenza con più di cinque fili laterali;
- e) usare ami con più punte (ancoretta) fatta eccezione per la pesca con pesciolino naturale, artificiale e cucchiaino;
- f) lasciare il laghetto conservando pesci vivi;
- g) la formazione di buche nelle superfici ghiacciate;
- h) catturare pesci con le mani.

²Per tutto quanto non indicato al cpv. 1, fa stato l'art. 6 All.2 RALCP.

Statistica e controllo

Art. 7 ¹I detentori della patente di pesca sono tenuti a registrare nell'apposito foglio il pescato giornaliero.

²I fogli di statistica devono essere inviati alla Ceresiana, in Cancelleria comunale ad Origlio o nei punti vendita, entro il 15 gennaio dell'anno successivo.

Sorveglianti volontari

Art. 8 La Ceresiana fissa i criteri per la scelta dei sorveglianti volontari ed emana le direttive concernenti l'organizzazione del servizio volontario di sorveglianza.

Ritiro della patente e del libretto di statistica

Art. 9 I sorveglianti volontari procedono al ritiro della patente e del foglio di statistica a chi in particolare:

- a) pesca o cattura pesci al di fuori dei periodi consentiti;
- b) cattura pesci sotto misura o oltre il numero consentito;
- c) pesca in zone di protezione;
- d) usa attrezzi o simili per infilzare il pesce o pratica la pesca a strappo.

Gare di pesca

Art. 10 Le gare di pesca possono essere organizzate solo su autorizzazione della Ceresiana.

TITOLO III – PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE

Gambero

Art. 11 La pesca e la detenzione dei gamberi è vietata.

Lunghezza minima e numero di catture

Art. 12 ¹Nel lago di Origlio possono essere trattieneuti solo i pesci che raggiungono le lunghezze minime seguenti:

trota	cm 35
carpa	cm 30
tinca	cm 25
pesce persico	cm 18
luccio	cm 45
anguilla	specie protetta
alborella	specie protetta
lampreda	specie protetta
triotto	specie protetta
pigo	specie protetta
strigione	specie protetta

²Tutti i pesci che non sono menzionati al capoverso 1 non hanno misure minime.

³È permesso trattenere giornalmente un massimo complessivo di 2 trote, 2 carpe e 1 luccio.

Periodi di protezione

Art. 13 Durante i seguenti periodi di protezione, è vietata ogni cattura delle specie citate:

particolare:

trota	dal 26 settembre al 20 dicembre
carpa	dal 1 giugno al 30 giugno
tinca	dal 1 giugno al 30 giugno
pesce persico	dal 1 aprile al 31 maggio
luccio	dal 15 marzo al 30 aprile

Uso e commercio di pesci da esca

Art. 14 ¹È ovunque vietato commerciare, portare con sé e usare quale esca:

- a) pesci vivi di specie non appartenenti alla fauna locale;
- b) pesci vivi o morti protetti o appartenenti a specie minacciate (Cfr. allegato 1 Ordinanza concernente la Legge federale sulla pesca, grado di minaccia 1 o 3).

²L'uso di pesci vivi quale esca è consentito a condizione che vengano innescati solo per la bocca.

³È vietato prelevare pesci vivi da esca da destinare ad altre acque.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Disposizioni finali

Art. 15 ¹Per quanto non esplicitamente indicato, valgono le norme contenute nel Regolamento di applicazione della Legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni (del 15 ottobre 1996) concernenti il lago Ceresio.

PUNTI DI VENDITA PATENTI

Cancelleria comunale di Origlio	091 945 15 55
Urwer Pesca Sport Noranco	091 994 30 77
Specialpesca Lamone	091 966 06 64
Ambrosini Sagl Lugano	091 923 29 27

